

TRIBUNALE DI BRINDISI

PROTOCOLLO D'INTESA

(Tribunale Brindisi - Unep - Ordine Avvocati Brindisi)

RICERCHE TELEMATICHE E PIGNORAMENTO EX ART. 492 BIS CPC

Al fine di attivare correttamente ed efficientemente la procedura di cui all'art. 492 bis relativa alle ricerche telematiche e successiva esecuzione d'ufficio del pignoramento presso terzi si indicano le fasi dell'iter procedurale da seguire.

1.

Deposito della richiesta di indagine patrimoniale allo sportello-esecuzioni compilando l'apposito modello e allegando titolo e precetto non scaduto. Dal momento della presentazione della richiesta il termine di cui all'art. 481 cpc resta *sospeso*, per poi riprendere a decorrere dalla comunicazione dell'ufficiale giudiziario sulle risultanze delle indagini;

Si richiederà un fondo spese già comprensivo dell'importo dell'eventuale successivo pignoramento.

2.

L'ufficiale giudiziario interpella le banche dati delle pubbliche amministrazioni e principalmente l'anagrafe tributaria. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e comunica al creditore istante le risultanze a mezzo pec, richiedendo allo stesso di indicare i terzi a cui notificare il pignoramento, mediante compilazione di un modello che si allegnerà alla pec.

Tale risposta deve pervenire entro il termine massimo di dieci giorni (art. 155 Disp. Att. cpc) dall'invio della pec.

Dalla data della comunicazione delle risultanze riprende a decorrere il termine di efficacia del precetto.

3.

Ricevuta la risposta da parte del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario provvede alla notifica d'ufficio del pignoramento ai terzi e al debitore.

Il verbale dovrà contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore, del luogo in cui lo stesso ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492 cpc, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 cpc.

Deve altresì contenere l'invito al terzo a rendere la dichiarazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 547 cpc.

Il verbale così predisposto è notificato ai singoli terzi per estratto e deve contenere esclusivamente i dati a questi riferibili (ove possibile anche ex art. 149bis.cpc).

4.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso ai Funzionari Unep ex art. 122 DPR 1229/1959 sarà **inserito nel pignoramento presso terzi eseguito in seguito alle indagini patrimoniali, un modulo con l'indicazione delle percentuali che il GE deve semplicemente completare** e che si allega;

5.

Dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche, il pignoramento corredato del modello con la richiesta del compenso a favore dell'ufficiale giudiziario, viene restituito al creditore procedente insieme al titolo ed al precetto.

Viene sempre ritirato allo sportello esecuzioni e sull'ultima pagina sarà apposto il timbro con la data di consegna, dal Funzionario Unep responsabile del servizio.

Successivamente, il creditore dovrebbe procedere **all'iscrizione a ruolo del pignoramento stesso**, depositando contestualmente l'istanza di assegnazione ed il verbale di pignoramento. Nell'istanza di assegnazione deve altresì riportare indicativamente la data dell'udienza di cui all'art. 543 cpc.

6.

Nel caso il creditore procedente non comunica all'ufficiale giudiziario i terzi a cui notificare il pignoramento nei dieci giorni di rito dalla pec, gli verrà restituito il verbale con le sole risultanze patrimoniali e l'apposizione:

- **sul titolo di un timbro con la data di restituzione e la dicitura “maturato diritto al compenso ex art. 122 DPR 122/1959”**, che verrà riconosciuto e liquidato solo in caso di successiva iscrizione a ruolo;
- **sul verbale con le risultanze di un altro timbro avente la dicitura “ la richiesta di pignoramento ha perso efficacia ex art. 155 disp. att. cpc”**

Nel caso l'avvocato precedente provvede autonomamente al pignoramento ma comunque sulla base delle indagini patrimoniali eseguite, si inserirà anche ***al pignoramento presso terzi redatto dall'avvocato il modulo di liquidazione del compenso da completare da parte del GE.***

Rimane esclusa dalla liquidazione del compenso all'ufficiale Giudiziario **solo** l'ipotesi in cui il creditore ha provveduto al pignoramento presso terzi **in totale assenza di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare come recita la circolare ministeriale del 13/3/2015 Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA, che si allega.**

Il compenso, in ogni caso, è sempre liquidato dal GE con ordinanza, utilizzando il modulo che verrà allegato al presso terzi.

7.

Il Giudice dell'esecuzione – dopo l'iscrizione a ruolo del pignoramento - emette il decreto di fissazione dell'udienza. Tale decreto deve essere notificato alle parti (terzi e debitori) a cura del creditore.

All'esito della procedura esecutiva il GE liquiderà il compenso previsto per legge all'Ufficiale Giudiziario utilizzando il seguente IBAN **IT04D010051590000000020205 intestato all'UNEP del Tribunale di Brindisi.**

Brindisi, 26.03.2024

Presidente Tribunale di Brindisi
Dott. Vincenzo Scardia

Presidente Tribunale di Brindisi Sezione Civile
Dott.ssa Fiorella Fausta Palazzo

Funzionario Unep Dirigente Tribunale di Brindisi
Dott.ssa Giuliana Corbascio

Presidente Ordine degli Avvocati di Brindisi
Avv. Daniela Faggiano